
COMUNE DI COSTA DI SERINA

Provincia di Bergamo



AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO DI
INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO
MINORE DI COMPETENZA COMUNALE
(ai sensi della DGR IX/2762 del 22/12/2011)

Regolamento di Polizia Idraulica

agosto 2012



INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento di Polizia Idraulica	3
Art. 2 Individuazione del Reticolo Idrico Minore	4
Art. 3 Normativa di riferimento e competenze	4
Art. 4 Attività amministrativa in capo al Comune	5
Art. 5 Definizione delle fasce di rispetto	6
Art. 5.1 Definizione delle fasce di rispetto	7
Art. 6 Attività vietate e consentite nei corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto	7
Art. 6.1 Corsi d'acqua cielo aperto	7
Art. 6.2 Corsi d'acqua intubati	9
Art. 6.3 Attività ammissibili con procedure d'urgenza	9
Art. 7 Concessione idraulica	10
Art. 7.1 Obblighi del concessionario	11
Art. 7.2 Cessione, sub-concessione, trasferimento, rinuncia, decadenza e revoca	12
Art. 7.3 Obblighi dei frontisti	12
Art. 8 Autorizzazione Paesaggistica	13
Art. 9 Opere esistenti all'interno delle fasce	13
Art. 10 Ripristino dei corsi d'acqua a seguito di violazioni	14
Art. 11 Opere di attraversamento dell'alveo	14
Art. 12 Scarichi in corso d'acqua superficiale	15
Art. 13 Derivazioni da corso d'acqua superficiale	15
Art. 14 Sdemanializzazione e alienazioni	15
Art. 15 Canoni di Polizia Idraulica	16
Art. 16 Spese apertura istruttoria	17
Art. 17 Documenti da presentare per apertura istruttoria	17
Art. 18 Istruttoria per provvedimenti di polizia idraulica	18
Art. 19 Allegati al regolamento di Polizia Idraulica	18



Art. 1 Oggetto del Regolamento di Polizia Idraulica

Il Regolamento di Polizia Idraulica contiene le norme atte al controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici (fasce di rispetto), ai fini della tutela e della preservazione dei corsi d'acqua individuati nel territorio comunale e rappresentati nelle tavole allegate al presente elaborato.

La polizia idraulica riguarda l'attività tecnico-amministrativa finalizzata:

- Alla sorveglianza di fiumi e torrenti al fine, da un lato, di mantenere e migliorare il regime idraulico ai sensi del r.d. n. 523/1904 "Testo unico sulle opere idrauliche", e dall'altro di garantire il rispetto delle disposizioni del capo VII del r.d. n. 523/1904, del r.d. n. 1775/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici", del r.d. n. 1285/20 "Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche" capo IX e del d.l. n. 275/97 collaborando inoltre, con gli Enti preposti, al controllo previsto dalle leggi n. 431/85 e n. 152/99 e successive modifiche;
- Alla custodia degli argini di fiumi e torrenti la cui conservazione è ritenuta rilevante per la tutela della pubblica incolumità (vedi legge n. 677/95 art. 10-ter);
- Alla raccolta delle osservazioni idrometriche e pluviometriche, al fine di attivare nei tratti arginati le procedure del t.u. 2669/37 relative al servizio di piena e, nei tratti non arginati e quindi sprovvisti di tale servizio, di avviare le azioni di contenimento e ripristino dei danni provocati dalle esondazioni, allertando gli organi di protezione civile;
- Alla verifica, con gli Enti preposti, dello stato della vegetazione esistente in alveo e sulle sponde, al fine di programmare la manutenzione di quelle piante che possono arrecare danno al regolare deflusso delle acque ed alla stabilità delle sponde, con riferimento allo stato vegetativo, alle capacità di resistere all'onda di piena ed alla sezione idraulica del corso d'acqua;
- Alla verifica del rispetto delle concessioni ed autorizzazioni assentite ai sensi del Capo VII del r.d. n. 523/1904;
- Alla verifica del rispetto delle prescrizioni e delle direttive emanate dall'Autorità di Bacino competente;
- Alla formulazione di proposte di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- All'accertamento di eventuali contravvenzioni alle norme di cui al Capo VII del r.d. n. 523/1904;
- Al controllo del rispetto delle concessioni assentite ai sensi del r.d. n. 1775/1933;
- Alla verifica che i progetti e le opere di modificazione delle aree di espansione non riducano o paralizzino le laminazioni delle aree stesse e non prevedano abbassamenti del piano campagna tali da compromettere la stabilità degli argini o delle sponde;
- Alla verifica, in collaborazione con gli Enti preposti, che nelle zone di espansione le coltivazioni arboree presenti o da impiantare siano compatibili con il regime idraulico dei corsi d'acqua, con particolare riferimento alla loro stabilità in occasione di eventi di piena.



Art. 2 Individuazione del Reticolo Idrico Minore

Il presente Regolamento di Polizia Idraulica si applica sui corsi d'acqua individuati nelle tavole allegato allo Studio di individuazione del Reticolo Idrico Minore e che rappresentano:

- Il Reticolo Principale, definito dalla d.g.r. n. IX/2672 del 22/12/2011;
- Il Reticolo Minore, individuato in base alla definizione del regolamento di attuazione della L. 36/94, ossia il reticolo idrografico costituito da tutte le acque superficiali (art. 1 comma 1 del regolamento di attuazione della l. 36/94) ad esclusione di tutte "le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua" (art. 1 comma 2 del regolamento di attuazione della l. 36/94). In particolare sono individuati i corsi d'acqua tenendo conto dei seguenti criteri:
 - Siano indicati demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti;
 - Siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici;
 - Siano rappresentati come corsi d'acqua nella cartografie ufficiali (IGM, CTR).

Art. 3 Normativa di riferimento e competenze

Le norme che attualmente disciplinano le attività di polizia idraulica fanno riferimento alla legge 2248/1865 "Legge sulle opere pubbliche" allegato F, al r.d. n. 523/1904 per i corsi d'acqua e le acque pubbliche in genere, integrata dalle disposizioni del d.lgs. 152/99 (art. 41), confermate dal d.lgs. 152/06 all'art. 115, dalle Norme di Attuazione del P.A.I., dalla l. 37/94, al r.d.l. 1338/36 e s.m.i., nonché dalle delibere regionali emanate in materia (d.g.r. IX/2672 del 22/12/2011).

Tali disposizioni stabiliscono espressamente:

- Le attività, i lavori e i fatti vietati in modo assoluto su corsi d'acqua, argini, sponde, strade di servizio, fasce di rispetto, ecc.;
- Le attività, i lavori e/o fatti per i quali è necessario ottenere la concessione o l'autorizzazione;
- I contenuti e le disposizioni che devono essere inserite nei disciplinari di concessioni e nelle autorizzazioni e gli obblighi da porre a carico dei concessionari;
- Le contravvenzioni e le sanzioni da applicare per l'esecuzione di lavori, la messa in atto dei fatti vietati e il non rispetto o l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni contenute dell'atto concessorio o nell'autorizzazione, indicandone le procedure e le relative attività conseguenti.

In particolare:

- Il r.d. n. 523/1904 indica, all'interno di ben definite fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici, le attività vietate (art. 96), quelle consentite previa autorizzazione (artt. 97 e 98) o "nulla osta idraulico" (art. 59), per fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e i canali di proprietà demaniale;
- Il r.d. n. 368/1904 indica, all'interno di ben definite fasce di rispetto delle opere di bonifica e le loro pertinenze, le attività vietate (art. 133), quelle consentite previa autorizzazione (artt. 134 e 135) o "nulla



osta idraulico" (art. 138), per gli altri canali e altre opere di bonifica. Le disposizioni del Titolo VI del r.d. n. 368/1904 sono norme speciali con effetto derogatorio alle disposizioni del r.d. n. 523/1904 e risultano essere pienamente vigenti;

- o Il Testo Unico n. 1775/1933 prevede le modalità di classificazione delle acque pubbliche in base alle quali sono stati redatti gli "Elenchi delle acque pubbliche", che hanno subito nel tempo periodici aggiornamenti;
- o L'art. 1 della legge 36/94 ha innovato il concetto di "acqua pubblica" introducendo nell'ordinamento il principio di pubblicità di tutte le acque superficiali;
- o La l.r. 1/2000, in attuazione del d.lgs. n. 112/98, ha previsto l'obbligo per la Regione di individuare il Reticolo Idrico Principale sul quale la Regione stessa continuerà a svolgere le funzioni di polizia idraulica, trasferendo ai comuni le competenze sul Reticolo Idrico Minore;
- o La d.g.r. n. 7868/2002 definisce il Reticolo Idrico Principale (che rimane di competenza regionale) e quindi, per differenza, il Reticolo Idrico Minore. Con tale deliberazione la Regione Lombardia ha trasferito una serie di competenze annesse alla gestione e all'attività di polizia idraulica del Reticolo Idrico Minore dall'Amministrazione Regionale all'Amministrazione comunale, alle Comunità Montane e ai Consorzi di Bonifica. In particolare, sul Reticolo Minore, le competenze comunali possono essere riassunte in tre categorie:
 - Urbanistiche: mappatura dei corsi d'acqua con le relative fasce di rispetto e regolamentazione di quest'ultime con norme tecniche attuative;
 - Amministrative: rilascio di nullaosta, autorizzazioni e pareri, con conseguente applicazione e riscossione dei relativi canoni;
 - Manutentive: realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e di pronto intervento.

Si specifica che:

- o Le attività di progettazione ed esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua che costituiscono il Reticolo Idrico Minore saranno effettuate dal Comune e, nel caso in cui il Comune rientri in una Comunità Montana, saranno effettuate da quest'ultima;
- o Le attività di progettazione, esecuzione e gestione delle opere di pronto intervento di cui alla l.r. 34/73 sui corsi d'acqua che costituiscono il Reticolo Idrico Minore, saranno effettuate da Comune o, nel caso in cui il Comune rientri in una Comunità Montana, a seguito di specifici accordi, dalla Comunità Montana.

Art. 4 Attività amministrativa in capo al Comune

L'attività amministrativa del Comune consiste nel rilasciare, in base al r.d. n. 523/1904, i seguenti "provvedimenti di Polizia Idraulica":



- NULLAOSTA IDRAULICO: quando le opere e le attività da realizzare non producono alterazioni dell'alveo (artt. 58 e 59 del r.d. n. 523/1904). Interventi per i quali è sufficiente il parere idraulico (nullaosta) sono in particolare le difese radenti ricadenti su proprietà privata, nonché quegli interventi che non sono suscettibili di influire direttamente o indirettamente sul regime del corso d'acqua (circ. 18.05.1982 n. 8689);
- PARERE IDRAULICO: espressione dell'Autorità idraulica su una proposta progettuale di intervento su un corso d'acqua (il parere non dà titolo ad eseguire opere, ma è esclusivamente una valutazione di ordine tecnico);
- AUTORIZZAZIONE IDRAULICA: assenso ad eseguire opere nella fascia di rispetto assoluto di 10 m a partire dalle estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine. Gli interventi per cui viene chiesta l'autorizzazione rientrano negli artt. 97 e 98 del r.d. n. 523/1904;
- CONCESSIONE IDRAULICA: assenso ad eseguire opere che interessano l'area demaniale. Le concessioni vengono classificate per tipo (con occupazione o senza occupazione di area) e per durata (pluriennali e temporanee);
- RINNOVI;
- SUBINGRESSI;
- VARIAZIONI DI CONDIZIONI.

Il comune esprime PARERE IDRAULICO per attività di scarico e derivazione in corpo idrico superficiali autorizzati dalla Provincia e per la sdemanializzazione di alvei, di competenza dell'Agenzia del Demanio.

I provvedimenti di polizia idraulica vengono rilasciati con una durata temporanea.

I provvedimenti di polizia idraulica vengono rilasciati dal Comune con decreto redatto come da Allegati A e C della ddg 25125/2002 e s.m.i.

Art. 5 Definizione delle fasce di rispetto

Su ambedue le sponde dei corsi d'acqua viene istituita una fascia di rispetto tenendo conto:

- Delle aree storicamente soggette ad esondazione;
- Delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;
- Della necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

Tale fascia servirà a garantire la piena efficienza delle sponde, la funzionalità delle opere idrauliche e facilitare le operazioni di manutenzione stesse.

Le fasce di rispetto dei corsi appartenenti al Reticolo Idrico Minore, in conformità al disposto del r.d. n. 523/1904, sono così individuate:



- o Una prima fascia di rispetto corrispondente alla distanza di 4 m dall'argine o dal diametro esterno del tubo o dal limite esterno del condotto;
- o Una seconda fascia di rispetto corrispondente alla distanza tra i 4 e i 10 m dall'argine o dal diametro esterno del tubo o dal limite esterno del condotto. Questa fascia può estendersi per una larghezza superiore ai 10 m nel caso di aree soggette a frequenti esondazioni. È inoltre prevista la possibilità di deroga a 5 m esclusivamente per il Reticolo Idrico Minore sulla base di una verifica idraulica con T = 200 anni limitatamente al centro storico e/o edificato mediante rilascio di parere da parte della Sede Territoriale competente della Regione Lombardia.

Art. 5.1 *Definizione delle fasce di rispetto*

Per distanza dal piede dell'argine si intende la distanza non solo dalle opere arginali, ma anche dalle scarpate morfologiche stabili (parere Consiglio di Stato 1 giugno 1988 e Cassazione 24 settembre 1969, n. 2494). In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa.

Nel caso di tratti intubati o tominati le distanze delle opere dal corso d'acqua devono essere misurate da diametro esterno del tubo o dal limite esterno del condotto.

Nel caso di alvei a sponde variabili o incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi estesa l'efficacia delle presenti norme di polizia idraulica saranno determinate, anche in caso di contenzioso, dall'Autorità Idraulica competente, mediamente dal livello della piena ordinaria.

In qualunque caso l'onere di accertare sul campo le distanze spetterà al Proponente del progetto delle opere e comunque tale misurazione potrà essere soggetta a controllo dal preposto Ufficio Tecnico Comunale nel caso di Reticolo Idrico Minore.

Art. 6 **Attività vietate e consentite nei corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto**

Tutte le attività richieste devono essere soggette a verifiche idrauliche riguardanti la salvaguardia delle opere stesse, del corso d'acqua e del territorio circostante.

Tutte le opere nei corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto dovranno garantire, mediante accorgimenti tecnici, la salvaguardia dei corsi d'acqua da possibili infiltrazioni o scarichi di sostanze inquinanti provenienti dalle aree di intervento.

Tutte le opere nei corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto potranno essere mantenute fino alla permanenza delle condizioni di salvaguardia della pubblica incolumità. La manutenzione di tali opere è a totale carico del Titolare dell'opera.

Art. 6.1 *Corsi d'acqua cielo aperto*

Nell'art. 96 del r.d. n. 523/1904 sono elencate tutte le **attività assolutamente vietate e quindi non autorizzabili**, tra cui ricadono:



- La realizzazione di qualsiasi fabbricato sui corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto, ove per fabbricato va inteso qualunque tipo di edificazione per il quale siano previste opere di fondazione, a distanza inferiore a 10 m dal piede degli argini;
- Lo sradicamento degli alberi per una distanza di 10 m dalla quota di piena ordinaria e delle piantagioni sugli argini;
- I movimenti di terra, sui corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto, che alterino stabilmente il profilo del terreno a distanza inferiore di 4 m dal piede degli argini;
- Ogni tipo di piantagione di alberi e siepi, così come gli orti, a distanza inferiore di 4 m dal piede degli argini;
- Qualsiasi tipo di recinzione distanza inferiore di 4 m dal piede degli argini;
- La tombinatura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della salvaguardia della pubblica incolumità, come specificato dal d.lgs. 152/99 art. 41 e confermato dal d.lgs. 152/2006;
- Le opere interraste nel subalveo, ad eccezione degli attraversamenti, per evitare che possibili erosioni dell'alveo pregiudichino il manufatto e il conseguente inquinamento del corso d'acqua.

Si specifica che:

- Le attività vietate non possono essere soggette ad autorizzazioni (nullaosta, autorizzazioni, concessioni) ai fini idraulici, neppure in deroga;
- Nel caso di richiesta di opere vietate in modo assoluto, l'ufficio non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa, la realizzazione è vietata in modo assoluto e quindi la domanda deve essere respinta.
- Potranno comunque essere autorizzate tutte le opere:
 - Necessarie a garantire la pubblica incolumità dichiarata dalla Pubblica Amministrazione come previsto dal d.lgs. 152/99 e s.m.i.;
 - Attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua e alla regolazione del flusso di magra e di piena;
 - Di sistemazione idrogeologica e recupero ambientale.

Negli artt. 97 e 98 del r.d. n. 523/1904 sono elencate le **attività e opere consentite previa verifica della tutela della pubblica incolumità e rilascio del provvedimento autorizzativo ai fini idraulici**, tra cui si ricordano:

- Le opere attinenti le derivazioni e le captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue (si vedano gli artt. 12 e 13 del presente Regolamento);
- Le opere necessarie all'attraversamento viario e all'organizzazione di percorsi funzionali alle pratiche agricole meccanizzate (si veda art. 11 del presente regolamento);
- Le piantagioni entro la fascia tra i 4 e i 10 m;



- Le recinzioni semplicemente infisse nel terreno aventi caratteristiche tali da non compromettere il deflusso delle acque superficiali, entro la fascia tra 4 e 10 m. Si specifica che tali recinzioni sono assimilate alle piantagioni mentre quelle in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati (dgr n. 7633/86);
- Gli interventi di sistemazione a verde (rinaturalizzazione), entro la fascia di rispetto tra il piede dell'argine e 10 m, con percorsi pedonali e ciclabili, ma senza attrezzature fisse, e con piantagioni tali da non interferire con periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua.

Si specifica che:

- L'attività di estrazione di materiale commerciale dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, è di esclusiva competenza della Regione;
- Le modifiche di brevi tratti del tracciato degli alvei, sovrappassi ed alterazioni delle sponde, risultano possibili solamente per casi motivati e correttamente documentati, sempre previa la verifica della tutela della pubblica incolumità e rilascio del provvedimento autorizzativo ai fini idraulici. Si specifica che all'Amministrazione Comunale spetteranno le competenze riguardanti i provvedimenti autorizzativi ai fini idraulici, mentre per gli aspetti riguardanti la gestione del demanio pubblico le competenze saranno dell'Agenzia del Demanio (si veda l'art. 14 del presente Regolamento).

Art. 6.2 Corsi d'acqua intubati

I corsi d'acqua intubati, appartenenti al Reticolo Idrico Minore, si devono considerare a tutti gli effetti come corsi d'acqua a cielo aperto. Pertanto ad essi si applicano le norme di cui all'art. 6.1 del presente Regolamento

Art. 6.3 Attività ammissibili con procedure d'urgenza

È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica e richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza di opere.

La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'Autorità idraulica competente che, a seguito della richiesta, rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria.

Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione entro 60 gg dal detto avvio.

Gli interventi realizzati dalle strutture regionali competenti in materia di sistemazioni idrauliche non necessitano di preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche.

Non sono soggette al pagamento di alcun canone le occupazioni di aree demaniali per la realizzazione di opere destinati alla funzione di difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, eseguite direttamente dall'Autorità idraulica o su sua prescrizione.



Art. 7 Concessione idraulica

Qualora le istanze di concessione idraulica siano di particolare importanza per l'entità e lo scopo, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

La pubblicazione deve contenere una succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione.

Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse a presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti.

Le concessioni idrauliche vengono classificate in base al tipo (con occupazione o senza occupazione di area demaniale) e alla durata (pluriennali o temporanee).

Pertanto si identificano le seguenti tipologie concessorie:

- **CONCESSIONE IDRAULICA SENZA OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE:** assenso ad eseguire opere che interessano l'area demaniale in quanto intercettano le proiezioni in alto (attraversamenti aerei, quale ponte con appoggi su aree esterne a quella demaniale) o in basso (attraversamenti in subalveo) del sedime demaniale;
- **CONCESSIONE IDRAULICA CON OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE:** assenso ad eseguire opere che interessano il sedime dell'alveo, inteso come fondo e sponde e pertinenze di proprietà demaniale. Tale concessione viene a sua volta suddivisa in:
 - **CONCESSIONE IDRAULICA CON OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREA DEMANIALE:** nel caso di occupazione del demanio idrico a titolo temporaneo per l'esecuzione di interventi in alveo, nella richiesta di concessione deve essere indicato chiaramente il periodo presumibile di occupazione per effetto dell'esecuzione dell'intervento.

La concessione di occupazione temporanea del demanio idrico viene rilasciata con apposito disciplinare che il richiedente deve sottoscrivere in segno di accettazione, nel quale vengono indicate le condizioni secondo le quali deve essere realizzato l'intervento e gli altri obblighi del concessionario.

Il disciplinare di concessione comprende anche l'eventuale autorizzazione di accesso in alveo necessaria alla realizzazione dell'intervento.

L'occupazione dell'area demaniale può avvenire solamente dopo che il concessionario abbia ottenuto il disciplinare di concessione e secondo le comunicazioni indicate in esso.

Il concessionario è tenuto a trasmettere all'Autorità Idraulica la comunicazione di inizio lavori.

Una volta completato l'intervento, il concessionario deve inviare all'Autorità Idraulica di cui sopra la comunicazione di ultimazione lavori e l'attestazione di conformità delle opere realizzate al progetto ed alle eventuali varianti autorizzate.



Per l'occupazione temporanea del demanio idrico il richiedente è tenuto a versare il canone di concessione demaniale, il cui importo è calcolato in proporzione al periodo di occupazione effettivo risultante dalle predette dichiarazioni.

- CONCESSIONE IDRAULICA CON OCCUPAZIONE PERMANENTE DI AREA DEMANIALE: preventivamente alla realizzazione di opere che occupino in modo permanente superfici appartenenti al demanio idrico viene rilasciata al proprietario dell'opera stessa la concessione di occupazione permanente del demanio idrico.

Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione permanente è di trenta anni per gli Enti Pubblici e di 19 anni per tutti gli altri casi, con possibilità di proroga della concessione.

- OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL DEMANIO IDRICO SENZA LA REALIZZAZIONE DI OPERE: questa tipologia concessoria disciplina le occupazioni, a qualsiasi titolo, del demanio idrico che avvengano senza la realizzazione di opere. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si elencano alcune tipologie: occupazione ad uso agricolo (verde prativo, attività di pascolo, colture varie), occupazione ad uso industriale (deposito materiale inerte, deposito legname), occupazione ad uso parcheggio, occupazione per manifestazioni culturali, sportive, etc.

In questo caso la relazione descrittiva allegata alla domanda di concessione deve espressamente contenere la quantificazione della superficie che si intende occupare, espressa in metri quadrati, e le modalità di utilizzo dell'area.

Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione è di 6 anni, salvo diversa richiesta motivata dal concessionario.

Art. 7.1 Obblighi del concessionario

L'uso dell'area demaniale non può essere diverso da quello previsto in concessione, così come risultante nel progetto allegato all'istanza. Eventuali variazioni devono essere autorizzate preventivamente dal Concedente.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale oggetto di concessione è subordinata al possesso, da parte del concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

Il concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che il concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Il concessionario è tenuto a corrispondere un canone annuo e a depositare, a favore del concedente, una cauzione, entrambi da quantificare nella misura e con le modalità stabilite dai provvedimenti regionali in vigore.

Poiché la concessione viene rilasciata salvo il pregiudizio dei diritti di terzi, il concessionario deve tenere sollevata ed indenne la Pubblica Amministrazione da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.



Art. 7.2 *Cessione, sub-concessione, trasferimento, rinuncia, decadenza e revoca*

La concessione ha carattere personale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri con la conseguenza che le modificazioni del soggetto passivo del rapporto concessorio sono sempre rilevanti determinandone di norma la cessazione.

Il privato dunque non può mai sostituire a se stesso un altro soggetto o "sub-concedere" a sua volta senza l'espresso consenso dell'Amministrazione Pubblica, la quale potrà dare il suo assenso solo nei casi previsti dalla legge.

A meno che la legge non disponga diversamente, se il concessionario rinuncia alla concessione la stessa perde di efficacia e nessun sub-ingresso è possibile.

In caso di rinuncia da parte del concessionario, quest'ultimo è tenuto comunque al pagamento dei canoni concessori per l'anno corrispondente al provvedimento di decadenza per rinuncia e al pagamento dei canoni per occupazione abusiva sino all'effettivo abbandono dell'area e riduzione in pristino, se necessaria.

Nel caso di morte del concessionario il divieto di cessione dell'utenza non si applica, sicché la morte del concessionario non determina estinzione della concessione, ma questa si trasferisce in capo agli eredi.

Tale principio viene applicato alle concessioni demaniali con riguardo alle concessioni su beni demaniali rilasciate per l'utilità di un fondo, di un fabbricato o di un immobile.

In ogni altro caso occorre invece verificare la permanenza in capo agli eredi delle stesse condizioni soggettive ed oggettive che giustificavano la concessione, procedendo in questo caso a semplice voltura, senza riflessi sulla durata originaria della concessione, che rimane unica.

Quando non sia possibile la strada della voltura, la concessione si intende cessata (decaduta) dal momento della morte del concessionario e gli eredi risponderanno dei canoni regionali non pagati ma dovuti dal defunto in pendenza di valida concessione.

Nel caso in cui non si possa procedere a voltura e nessuno richieda la concessione in sanatoria, la semplice permanenza dei manufatti determina l'occupazione *sine titulo* solo a chi ha ereditato tali manufatti, divenendone proprietario, mentre l'obbligo di ripristino grava su tutti gli eredi in solido.

In materia analoga è regolata la successione *inter vivos* tra una persona fisica o giuridica e una pluralità di condomini.

Art. 7.3 *Obblighi dei frontisti*

I frontisti sono obbligati alla manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua in modo da evitare ogni qualsivoglia danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo comportare problematiche al buon regime del corso d'acqua nonché pericolo per la pubblica incolumità.

Dovranno inoltre informare tempestivamente l'Autorità Idraulica competente per ogni circostanza di origine naturale e/o antropica che potrebbe ingenerare le problematiche e i pericoli di cui al precedente capoverso.



Se le operazioni di manutenzione di cui al primo capoverso rientrano nella casistica per la quale è necessaria l'autorizzazione, questa dovrà essere ottenuta preventivamente.

I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui sopra.

Art. 8 Autorizzazione Paesaggistica

Il vincolo riguarda i corsi d'acqua iscritti agli elenchi delle acque pubbliche (r.d. 1775/33) e/o che si trovano in aree di tutela ambientale; pertanto gli interventi e le opere da realizzare in dette aree dovranno acquisire l'autorizzazione ai sensi della legge 31/85 d.lgs. 42/04 e s.m.i.

Non sono soggetti a tale vincolo:

- I tratti dei corsi d'acqua iscritti agli elenchi delle acque pubbliche e derubricati (dgr n. 12028/86);
- I corsi d'acqua divenuti pubblici ai sensi dell'art. 1 della legge 36/94;
- I tratti di corsi d'acqua che attraversano aree urbane classificate dallo strumento urbanistico vigente "centro storico" e "aree di completamento";
- Opere realizzate, da sanare o da rinnovare, prima dell'imposizione del vincolo.

La competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è stata definita con dgr n. 2121/06 e s.m.i.

Qualora le opere oggetto di concessione ricadano in una delle fattispecie elencate negli allegati A e B del d.p.r. 12 aprile 1996, le stesse sono da assoggettate a procedura di VIA.

Per i rinnovi di autorizzazioni idrauliche, l'autorizzazione ambientale non risulta necessaria qualora le opere siano state realizzate prima dell'imposizione del vincolo ambientale.

Art. 9 Opere esistenti all'interno delle fasce

Per le costruzioni esistenti all'interno delle fasce di rispetto, non autorizzate ai soli fini idraulici e realizzate successivamente all'entrata in vigore del r.d. n. 523/1904, risultano consentiti previa presentazione di relazione idraulica:

- Gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- Gli interventi così come definiti dall'art. 31, lettere a), b) e c) della l. 457/1978 (art. 3 lettere a), b) e c) del dpr 380/2001) e le ristrutturazioni senza demolizione e ricostruzione, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso e senza che comportino aumento del carico insediativo;
- Gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e a migliorare la tutela della pubblica incolumità.



Art. 10 Ripristino dei corsi d'acqua a seguito di violazioni

Le attività connesse al ripristino dello stato dei luoghi relativi ai corsi d'acqua ed alle pertinenze, oggetto di opere abusive o difformi da quanto autorizzato e l'eventuale recupero delle spese sostenute, compete al comune ex d.p.r. 380/2001 (ciò vale anche per il Reticolo Idrico Principale, essendo il comune il primo soggetto titolare in materia urbanistica).

Art. 11 Opere di attraversamento dell'alveo

Per quanto attiene gli attraversamenti, intendendo con questo termine ponti, gasdotti, tubature ed infrastrutture a rete, si fa riferimento alla direttiva emanata dall'Autorità di bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B". tale direttiva norma gli attraversamenti che hanno luce superiore ai 6 m.

Il presente Regolamento definisce l'applicazione di tale norma anche per attraversamenti con luci inferiori a 6 m (tempo di ritorno per il calcolo di portata di massima piena pari a 200 anni e franco fra l'intradosso della struttura e il livello di massima piena uguale o superiore a 1 m).

Quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza molto modesta possono essere assunti tempi di ritorno inferiori a 100 anni e un franco fra l'intradosso della struttura e il livello di massima piena inferiore a 1 m, in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate e in accordo con l'Autorità idraulica.

In qualsiasi caso il progetto degli interventi dovrà essere accompagnato da Relazione Idrogeologica/Idraulica sottoscritta da Tecnico abilitato e competente.

Nel caso di corsi d'acqua "fasciati" la portata di massima piena dovrà essere prevista dall'Autorità di bacino nella definizione della fascia B (T = 200 anni).

Nel calcolo non potranno essere prese in considerazione opere di laminazione delle piene previste ma non realizzate. Si potrà valutare di volta in volta la possibilità di tenere in considerazione opere i cui lavori siano in fase di realizzazione.

È comunque necessario verificare che le portate non comportino un significativo aggravamento delle condizioni del rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quella di progetto.

Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno:

- Restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
- Avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- Comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Nel caso di nuova opera si dovrà valutare che:



- L’inserimento della struttura sia coerente con l’assetto idraulico del corso d’acqua e non comporti alterazioni delle condizioni di rischio idraulico;
- Le sollecitazioni di natura idraulica cui è sottoposta l’opera siano coerenti con la sicurezza della stessa.

Nel caso di ponti esistenti dovrà essere condotta una verifica sul fatto che l’attraversamento non provochi ostruzioni e condizionamenti delle modalità di deflusso dell’alveo di piena incompatibili con le condizioni di sicurezza dell’area circostante e con le caratteristiche delle opere di difesa.

Nel caso in cui la verifica idraulica evidenzia elementi di inadeguatezza, deve essere predisposto un “progetto di adeguamento” contenente gli elementi correttivi necessari a rimuovere l’incompatibilità esistente.

Art. 12 Scarichi in corso d’acqua superficiale

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l’autorizzazione di scarichi nei corsi d’acqua superficiali, sotto l’aspetto della quantità delle acque recapitate. Per la qualità la competenza è della Provincia.

Per la valutazione di tali richieste si fa riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Po e alle indicazioni fornite dal Piano di Tutela delle Acque (PTUA).

Nel presente Regolamento si adottano i limiti di accettabilità del Piano di Tutela delle Acque (PTUA):

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante e impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubblica fognatura.

In particolare il richiedente l’autorizzazione allo scarico dovrà dimostrare la capacità del corpo idrico ricettore di smaltire le portate in esso convogliate.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione di flusso del corso d’acqua, prevenendo i necessari accorgimenti tecnici per evitare l’innescio di fenomeni erosivi (quali manufatti di dissipazione dell’energia idraulica).

Art. 13 Derivazioni da corso d’acqua superficiale

Le derivazioni da corso d’acqua superficiale sono soggette al rilascio di parere idraulico da parte dell’Amministrazione Comunale e all’autorizzazione da parte dell’Amministrazione competente (Provincia o Regione).

Art. 14 Sdemanializzazione e alienazioni

L’iter di sdemanializzazione è normato dall’Agenzia del Demanio, tenuto conto di quanto disposto dalla dgr n. 20212/05 e s.m.i.



Nel caso in cui il corso d'acqua cambi il tracciato (per cause naturali o come previsto all'art.6 del presente Regolamento), l'area del nuovo tracciato diventa demaniale. L'area del vecchio tratto del corso d'acqua rimane demaniale fino a conclusione dell'eventuale iter di sdemanializzazione.

Tutte le pratiche relative all'iter di sdemanializzazione sono a carico dell'Istante, il quale le deve presentare direttamente all'Agenzia del Demanio.

L'amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nullaosta idraulico. Si precisa che ai sensi del comma 4 del d.lgs. n. 152/99 e s.m.i. le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

Le alienazioni sono normate dalla l. n. 212/03 e dal d.d.g. 8270/06 e s.m.i.

Art. 15 Canoni di Polizia Idraulica

Attualmente le modalità per stabilire i canoni di Polizia Idraulica sono contenute nella d.g.r. 713/10. L'Autorità competente alla riscossione dei canoni è tenuta al loro aggiornamento sulla base dell'evoluzione normativa della Regione.

In particolare, le opere soggette a tali canoni sono riassunte nei gruppi che seguono:

- Attraversamenti aerei: linee elettriche, linee telefoniche, seggiovie e funivie e teleferiche per trasporto persone, piccole teleferiche, palanchi, ponte canale e attraversamenti aerei;
- Attraversamenti in sub-alveo: linee elettriche, linee telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti, cunicoli tecnologici, sottopassi, sifoni, altri manufatti posizionati sul terreno demaniale o in alveo in senso longitudinale al corso d'acqua;
- Tombinature;
- Transito di sommità arginale;
- Rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua;
- Sfalcio erbe e taglio piante;
- Scarichi acque: acque meteoriche e scarichi di fognature di privati, purché debitamente depurate e non vi siano comprese le acque nere, scolmatori troppo pieni di acque fognarie, acque fognarie provenienti da depuratori gestiti da Enti Pubblici, scarichi di acque industriali o provenienti da depuratori o da impianti fognari gestiti da privati, scarichi di acque per attività proprie dell'imprenditore agricolo, sempre nelle quantità consentite (art. 12 del presente Regolamento);
- Ulteriori casi di occupazione di area demaniale: alvei in disuso, posizionamento su aree demaniali di cartelli pubblicitari o simili, appostamenti fissi di caccia, occupazione temporanea di area demaniale per attività turistica, ricreativa, agricola, muri di contenimento e difese spondali, occupazione di area demaniale in aree protette, occupazione di area demaniale per interventi di ripristino e recupero ambientale realizzati da Enti Pubblici ai fini del rimboschimento.



I canoni regionali di polizia idraulica (relativi alle autorizzazioni, concessioni e cauzioni, come definito al punto 14 della d.g.r. n. 7868/02) vengono riscossi dal Comune, il quale provvede a trasferire alla Regione Lombardia la quota relativa alle concessioni con occupazione di aree demaniali.

I titolari di provvedimenti di polizia idraulica dovranno versare i canoni fino all'anno 2000 all'Agenzia del demanio, quelli relativi agli anni 2001 e 2002 alla Regione Lombardia e per il 2003 e successivi al Comune.

Nel caso in cui un Comune risulti inserito in una Comunità Montana, una quota dei canoni introitati dal Comune spetterà alla Comunità Montana secondo quanto previsto dalla d.g.r. IX/2672 del 22/12/2011,, per gli scopi di cui all'Art. 3 del presente Regolamento di polizia idraulica.

Il versamento dei canoni ai comuni sarà regolamentato da un disciplinare stipulato all'atto del rilascio dei "provvedimenti di polizia idraulica".

Non sono soggette al pagamento di alcun canone le occupazioni di aree demaniali per la realizzazione di opere destinate alla funzione di difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, eseguite direttamente all'Autorità idraulica o su sua prescrizione.

Art. 16 Spese apertura istruttoria

Successivamente all'adozione del presente Regolamento, attraverso apposita delibera di Giunta Comunale, l'Amministrazione indicherà i criteri per la determinazione dell'importo delle spese, a carico dei Richiedenti, per l'apertura dell'istruttoria per i provvedimenti di polizia idraulica di competenza comunale e le modalità di pagamento.

Art. 17 Documenti da presentare per apertura istruttoria

La documentazione minima da presentare per l'apertura di un'istruttoria per i provvedimenti di polizia idraulica di competenza comunale è la seguente:

- Domanda in carta da bollo, per i privati, in carta semplice per gli Enti pubblici;
- N. 3 copie del progetto comprendente:
 - Relazione tecnico illustrativa;
 - Estratto della CTR in scala 1:10.000;
 - Estratto mappa catastale in scala 1:2.000;
 - Planimetria del luogo di intervento in scala 1:2.000;
 - Piante e sezioni riguardanti l'intervento in scala opportuna;
 - Documentazione fotografica.
- Attestazione di avvenuto pagamento delle spese per apertura istruttoria.



È facoltà del Responsabile del Procedimento richiedere ulteriore documentazione in relazione al tipo di domanda presentata.

Art. 18 Istruttoria per provvedimenti di polizia idraulica

L'attività istruttoria consiste nell'individuare il Responsabile del Procedimento e comunicare ai Richiedenti l'apertura della pratica.

Successivamente alla consultazione della documentazione presentata viene effettuato un sopralluogo a seguito del quale il Responsabile del Procedimento può richiedere ulteriore documentazione oppure chiudere la pratica esprimendo il proprio parere.

Se il parere risulta positivo farà seguito il provvedimento autorizzativo e la stipula, tra l'Amministrazione e il Richiedente, di un disciplinare che stabilirà anche i canoni e le modalità di pagamento.

I "provvedimenti di polizia idraulica" saranno rilasciati con decreto del comune redatto come da Allegati A e C della d.d.g. n. 20125/02 e s.m.i.

I "provvedimenti di Polizia Idraulica" saranno soggetti a stipula di un disciplinare così come definito dalla d.g.r. IX/2762 del 22/12/2011 e dalla d.d.g. 25125/02 e s.m.i.,

Art. 19 Allegati al regolamento di Polizia Idraulica

- 1 Disciplinare tipo per "provvedimenti di polizia idraulica", Allegati B e D della d.d.g. 13 dicembre 2002, n. 25125
- 2 Decreto tipo per "provvedimenti di polizia idraulica", Allegati A e C della d.d.g. 13 dicembre 2002, n. 25125.

La presente documentazione si intende automaticamente modificata, integrata o sostituita da successive norme nazionali o regionali non vigenti al momento della sua approvazione.

agosto 2012

dott. Davide Incerti, geologo

dott. Giulio Mazzoleni, geologo